

## MODALITA' DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DEL COMUNE DI ZOLA PREDOSA

### ART. 1 - OGGETTO

1. Le presenti disposizioni, in linea con il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e attribuzioni di vantaggi economici, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.22/2014, aggiorna le procedure d'iscrizione al Registro delle libere forme associative e soggetti no profit del Comune di Zola Predosa approvato con determinazione dirigenziale dell'Istituzione n.365/2009.

### ART. 2 - REGISTRO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Al Registro delle libere forme associative e soggetti no profit possono iscriversi:

associazioni di promozione sociale , associazioni di volontariato, pro loco, associazione sportive, associazioni non riconosciute o riconosciute, comitati e fondazioni a base associativa che:

- perseguono finalità di interesse pubblico e sociale senza scopo di lucro;
- hanno sede operativa a Zola Predosa e sono costituiti da almeno 6 mesi;
- prevedono elezioni delle cariche sociali e dei propri organi rappresentativi in modo democratico;
- sono dotate/i di statuto o atto costitutivo o accordo associativo non in contrasto con i principi sanciti dall'art.18 della costituzione;
- dimostrano di aver svolto attività, nell'ambito dello statuto o atto costitutivo, precedentemente alla richiesta di iscrizione;

Non possono essere iscritte al registro i soggetti aventi natura pubblica.

Le associazioni e soggetti no profit iscritti al Registro Regionale ottengono di diritto e d'ufficio l'iscrizione al Registro comunale.

2. L'iscrizione al Registro delle libere forme associative e soggetti no profit comporta il riconoscimento da parte del Comune di Zola Predosa delle caratteristiche di interesse sociale e comunale delle stesse, nonché il loro valore ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale, culturale, sportiva, assistenziale, turistica e ricreativa del territorio.

3. L'iscrizione al Registro consente ai soggetti iscritti la possibilità di accedere a forme di sostegno quali contributi, sussidi, agevolazioni e benefici indiretti da parte del Comune o concludere accordi con esso per una migliore e coordinata gestione dei servizi presenti sul territorio.

4. L'iscrizione al Registro non attribuisce alle associazioni il diritto di utilizzare o riprodurre l'emblema comunale nei propri strumenti di comunicazione o di informazione.

5. Non possono essere iscritti al Registro i partiti, le associazioni sindacali, professionali e di categoria e/o le associazioni che abbiano come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati.

### **ART. 3 - SEZIONI DEL REGISTRO**

1. Il Registro delle libere forme associative e soggetti no profit è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche, individuate sulla base dell'attività prevalente dell'associazione.

- a. attività socio-sanitaria ed assistenziali;
- b. impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani, cultura della convivenza, integrazione sociale e comunitaria;
- c. Attività educative di istruzione e formazione;
- d. Attività sportive e ricreative e del tempo libero;
- e. Attività culturali;
- f. Tutela ambientale, promozione dei diritti e del benessere degli animali;
- g. Promozione del territorio

2. Ogni Associazione o soggetto non profit che intende iscriversi al Registro può fare richiesta di inserimento in una sola delle sezioni sopra riportate in base alle finalità/attività prevalenti del soggetto richiedente stesso.

### **ART. 4 - MODALITA' DI ISCRIZIONE AL REGISTRO**

1. Le Associazioni o soggetti non profit di cui al precedente art.3 possono inviare al Comune di Zola Predosa domanda di iscrizione all'Registro (compilando l'apposito modulo - allegato "A" - della presente disposizione ) indicando il tipo di attività svolta, la sezione cui vogliono essere iscritte indicando i seguenti dati o allegando i seguenti documenti:

- copia dello statuto o atto costitutivo dal quale risulti che l'Associazione non opera per fini di lucro, persegue finalità sociali e di pubblico interesse, è costituita da almeno 6 mesi;

- nominativo del rappresentante legale, nominativo del presidente, indirizzo della sede sociale, numero degli iscritti e numero degli aderenti;
- relazione sulle attività svolte;
- rendiconto economico relativo all'anno precedente approvato dall'assemblea dell'associazione /soggetto no profit ( tranne per associazione/ente costituito da meno di 1 anno);
- copia, se posseduta, dell'atto di iscrizione al registro Regionale delle associazioni di promozione sociale, del volontariato, oppure di affiliazione ad organismi quali CONI, Federazioni Sportive o altri organismi simili;
- codice fiscale e/o partiva IVA;
- eventuale altro materiale informativo sull'attività dell'Associazione.
- dichiarazione in cui si impegnano a comunicare , entro 2 mesi, le eventuali modifiche dello statuto o degli organi direttivi;

2. L'iscrizione al Registro avviene previa verifica dei requisiti necessari e della coerenza dei documenti presentati. L'accettazione dell'istanza avverrà con comunicazione del Responsabile del procedimento, il Coordinatore dell'Area Servizi alla Persona, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.

3. Il diniego all'iscrizione è comunicato dal Responsabile Coordinatore dell'Area Servizi alla Persona in caso di:

- assenza/carenza dei requisiti richiesti;
- documentazione incompleta;
- attività contraria alla Costituzione, alla legge e alle presenti disposizioni;
- documenti, attestati con false dichiarazioni.

4. La cancellazione dal Registro avviene per perdita dei requisiti di cui all'art. 2 o per attività contrarie all'ordine pubblico ed è comunicata dal responsabile competente oppure per istanza di parte.

5. Il Registro è pubblicato sul sito internet comunale.

## **ART. 6 - REVISIONE**

1. Il Registro Comunale è soggetto alla revisione annuale per verificare il permanere dei requisiti di cui all'art. 2.

2. Il Comune può effettuare verifiche dell'attività svolta anche richiedendo alle organizzazioni

del volontariato apposite e specifiche documentazioni, ivi compreso il bilancio o rendiconto economico.

#### **ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, si precisa quanto segue:

1. il trattamento dei dati sarà effettuato dal Responsabile Coordinatore dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Zola Predosa nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità e con modalità e strumenti idonei;
2. i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o dipendenti coinvolti a vario titolo con il procedimento in oggetto.

Ai sensi del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013, saranno pubblicati i dati delle associazioni beneficiarie di contributi economici superiori a € 1000,00 sul sito del Comune di Zola Predosa, sezione Amministrazione Trasparente.